



# Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza

## A.C. 1214

Dossier n° 233 - Schede di lettura  
10 gennaio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1214
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Foti
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	8 giugno 2023
assegnazione:	5 settembre 2023
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I e V

### Contenuto

#### Analisi dell'articolato

La proposta di legge in esame consiste di **due articoli**:

- **l'articolo 1** reca la **dichiarazione del Teatro municipale di Piacenza quale monumento nazionale**;
- **l'articolo 2** dispone la **clausola d'invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel ricostruire il **contesto normativo**, si ricorda in via generale che l'art. 10, comma 1, del Codice stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. Peraltro, in base al comma 1 del citato art. 12 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della L. 124/2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi). Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale** – al centro della presente proposta di legge – si ricorda che l'art. 6 della L. 153/2017 ha modificato **l'art. 10, comma 3, lettera d)**, del Codice, introducendo

una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "**monumento nazionale**".

Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. In particolare, il novellato art. 10, comma 3, lettera d) prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene una ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.

Ad ogni modo, la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, ma è, anzi, **fattispecie con diversi precedenti**. Si possono qui ricordare: la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la L. 207/2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"; l'art. 1 del D.L. 103/2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la L. 20/2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano; da ultimo, nella scorsa Legislatura, la proposta di legge recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento (A.C. 3532), già approvata dal Senato, non è stata approvata dalla Camera in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere.

In merito ai profili di **quantificazione finanziaria**, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale – come avviene nel testo oggi in esame – sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica